



Ambito Territoriale di caccia VT 1
ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"
Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria

All'ATC VT1
Presso ufficio caccia della Provincia di Viterbo

Oggetto Richiesta di iscrizione al Distretto

Il sottoscritto nato a
il residente a
in Via/Piazza.....recapito tel.

DICHIARA

1. Di essere iscritto al Registro provinciale dei cacciatori di selezione al n.....
2. Di essere in possesso della residenza venatoria all'ATC VCT1 per la stagione venatoria
3. Di impegnarsi a richiedere la residenza venatoria all'ATC VT1 per la presente stagione venatoria , pena la impossibilità di operare la caccia di selezione nel presente ATC;
4. di aver riportato nelle prove di abilitazione il seguente punteggio
5. di avere la seguente anzianità di abilitazione: anni.....
6. di avere la seguente anzianità di assegnazione allo stesso Distretto: anni.....
7. di avere / non avere la residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia
8. di avere / non avere la residenza anagrafica in uno dei comuni dell'A.T.C.
9. di avere / non avere la residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto

CHIEDE

la iscrizione al distretto n denominato come scelta principale;
la iscrizione al distretto n denominato come scelta secondaria

..... li

in fede

TITOLO V
ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI

Art. 14

Disciplina della assegnazione ai Distretti

1. I selecontrollori iscritti al Registro della Provincia di Viterbo possono esercitare la caccia di selezione ai Cervidi ed ai Bovidi in un solo Ambito Territoriale di Caccia in cui abbiano la residenza venatoria ed in un solo Distretto di Gestione qualunque sia l'indirizzo faunistico e venatorio;
2. Ciascun Comitato di Gestione degli A.T.C. è tenuto a verificare la posizione dei selecontrollori iscritti, compresi quelli provenienti da altre province della Lazio.
3. Qualora il Comitato di Gestione dell'A.T.C. verifichi l'eventuale infrazione di cui al precedente comma 1 lo segnala alla Provincia che provvede a sanzionarlo ai sensi dell'art. 29.
4. Gli A.T.C. provvedono annualmente ad assegnare i nuovi selecontrollori, nonché i vecchi che intendono cambiare Distretto, ai vari Distretti di gestione sulla base del gradimento espresso dai cacciatori con richiesta da presentare all'A.T.C. competente per territorio, entro la data stabilita dall'A.T.C. medesimo.
5. Nella richiesta dovrà essere indicato obbligatoriamente, in ordine di gradimento, anche un secondo Distretto.
6. La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di Distretto da parte dei vecchi selecontrollori equivale alla conferma del proprio Distretto di appartenenza.
7. Il selecontrollore che intenda rinunciare all'attività venatoria pur rimanendo iscritto al Distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia presso l'A.T.C. competente per territorio.
8. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi anche se per una sola specie di indirizzo del Distretto; oltre tale limite il selecontrollore è automaticamente escluso dal Distretto e nel caso in cui voglia di nuovo riprendere l'attività di caccia di selezione è tenuto a presentare una nuova richiesta così come previsto dai precedenti comma 5 e 6.
9. Il selecontrollore può essere escluso dal Distretto assegnato oltre che per le motivazioni di cui al precedente comma 8 anche per sanzioni disciplinari previste al successivo art. 29.
10. Gli A.T.C. provvedono, ai fini dell'assegnazione ad un Distretto di gestione a compilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:
 - a) voto riportato nelle prove di abilitazione:
 - b) per ogni anno di anzianità di abilitazione: Punti 2
 - c) per ogni anno di assegnazione allo stesso Distretto: Punti 3
 - d) residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia: Punti 2
 - e) residenza anagrafica in uno dei comuni dell'A.T.C.: Punti 2
 - f) residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto: Punti 6i punteggi relativi alle lettere d), e) ed f) non sono cumulabili.
11. Per coloro che provengono da altre Province Laziali, il voto delle prove di abilitazione deve essere riportato in trentesimi, qualora la certificazione dell'esame di abilitazione prevede il solo giudizio di idoneità, viene attribuito un punteggio convenzionale di 24.
12. Il selecontrollore residente in uno dei comuni compresi nel Distretto è comunque assegnato di diritto ad uno dei Distretti ricompresi nell'A.T.C. di residenza e non può essere escluso da essi, salvo che nei casi di cui al precedente comma 8.
13. La graduatoria degli ammessi a ciascun Distretto è pubblicata dall'A.T.C. competente per territorio mediante affissione prima dell'inizio dell'attività venatoria ed inviata per conoscenza alla Provincia ed ai Capi Distretto delle CCS dei Distretti.
14. Le assegnazioni ai Distretti sono disposte fino ad esaurimento dei posti disponibili stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio tenuto conto dei capi prelevabili.
15. In caso di parità di punteggio l'assegnazione sarà effettuata tramite sorteggio.
16. I nuovi abilitati e gli abilitati in altre province della Lazio, i cui punteggi di abilitazione dovranno essere tradotti in trentesimi, sono assegnati ai Distretti, in relazione alle preferenze espresse, sulla base della capacità ricettiva di ciascuno di essi, .
17. In caso di esubero delle domande si procederà con il sistema della graduatoria e del sorteggio, ai sensi dei precedenti comma 10 e 15.
18. Nel caso di selecontrollori eventualmente esclusi dalle graduatorie di accesso ad eventuali Distretti saturi, gli A.T.C., dopo aver valutato numericamente la situazione dei rispettivi Distretti possono assegnare tali selecontrollori a Distretti eventualmente non saturi.
19. Qualora il numero dei selecontrollori assegnati ad un Distretto superi il numero dei capi prelevabili stabiliti dal Piano di prelievo, la C.C.S. del Distretto è tenuta ad adottare, con parere favorevole dell'A.T.C., forme di rotazione tra i selecontrollori.
20. Non possono esercitare la caccia di selezione, i selecontrollori che abbiano attuato l'opzione per la caccia da appostamento ai sensi della lettera b) dell'art 12 comma 5 della Legge 175/92.